

DECRETO LEGGE SICUREZZA (24.2.2026) E REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA: SCELTE POLITICHE CHE INCIDONO SULLA VITA QUOTIDIANA

“Il Presidente della Repubblica, visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione.....

Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a potenziare le attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere, della violenza giovanile e di ulteriori reati di particolare allarme sociale

Ritenuta la necessità e urgenza di introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché in materia di pubbliche manifestazioni

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione....

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 2026 ... EMANA”

Dal preambolo dell'ultimo D.L.24.2.2026 nr.23 sulla Sicurezza si evincono le finalità che il citato testo di legge, di cui a breve si attende la conversione in legge da parte del Parlamento, intende perseguire, anche a seguito della recrudescenza di episodi di violenza giovanile e di gravi turbative dell'ordine pubblico avvenute in occasione di manifestazioni pubbliche di protesta a inizio anno.

Le misure previste dal Decreto sono variegata, avuto riguardo alle limitazioni imposte all'acquisto ed al porto di armi bianche da punta e da taglio, all'ampliamento del c.d. D.Ac.Ur. (divieto di accesso a determinati luoghi urbani definiti mediante apposite ordinanze prefettizie - ossia le c.d. Zone Rosse), all'ampliamento dell'applicazione dell'Ammonimento del Questore per i minori dai 12 ai 14 anni, oltre alla possibilità di arresto a flagranza differita, entro 48 ore, per gli autori di reati commessi durante manifestazioni pubbliche, e soprattutto il c.d. Fermo Preventivo per soggetti potenzialmente pericolosi prima di manifestazioni ritenute a rischio.

Quest'ultima misura (la cui prima applicazione pratica è avvenuta a Roma il 29 Marzo u.s., nei confronti di un'ottantina di soggetti anarchici che intendevano effettuare un presidio di commemorazione di due attivisti rimasti uccisi una settimana prima dall'esplosione dell'ordigno che erano intenti a manipolare all'interno di un casolare, nei pressi del parco degli Acquadotti verosimilmente in preparazione di un attentato) è quella che ha suscitato le maggiori critiche a livello politico.

Alla data odierna (16 aprile 2026) non appare infatti scontata l'approvazione del testo originale da parte del Parlamento, dato anche il parere contrario espresso in merito dal Consiglio Superiore della Magistratura sotto il profilo di costituzionalità della misura in esame.

Va detto comunque che il Decreto Legge in questione è solo l'ultimo, in ordine di tempo, di una serie di provvedimenti che il Governo ha varato negli ultimi anni.

In particolare infatti già nel 2025 e 2023 erano stati emanati analoghi provvedimenti (rispettivamente il D.L.11.4.2025 ed il D.L.7.9.2023 denominato decreto Caivano) successivamente convertiti in legge, riguardanti rispettivamente nuove misure in materia di blocchi stradali, ed aumenti delle pene edittali per i reati commessi nei confronti delle Forze dell'Ordine - c.d.Pacchetto Sicurezza 2025- e tutta una serie di misure di prevenzione personali tese a prevenire la criminalità minorile.

Nello specifico si tratta dell'applicazione dell'Avviso Orale del Questore anche ai minori ultra quattordicenni oltre a misure sociali sempre sulla devianza giovanile, quali ad esempio la responsabilità penale aggravata per i genitori nel caso di abbandono degli obblighi scolastici da parte dei figli minorenni, fenomeno diffuso in aree particolarmente degradate del nostro territorio, quali appunto il comune di Caivano, nell'area metropolitana di Napoli, ove era stato nominato anche un Commissario Straordinario per la concreta realizzazione delle misure infrastrutturali previste per la riqualificazione urbanistica del territorio, come ad esempio impianti sportivi pubblici per i giovani.

Si veda in proposito l'articolo pubblicato su questa rivista nel Gennaio 2024.

Appare evidente e chiara quindi l'impostazione che l'attuale maggioranza politica intende adottare nell'approccio ai complessi temi riguardanti la tutela della sicurezza pubblica senza tralasciare ovviamente in tale contesto anche il tema connesso del contrasto all'immigrazione clandestina e la rimodulazione delle ipotesi di concessione della protezione internazionale ai richiedenti asilo.

La nota istituzione di un centro di identificazione ed uno di prima accoglienza in Albania due anni or sono, in base ad un accordo bilaterale con quel paese, per migranti irregolari destinati all'espulsione, presenta tuttavia ancora dubbi di legittimità giuridica; e' infatti risultato complesso l'allineamento con la legislazione europea in materia, specie in termini di individuazione dei cosiddetti paesi sicuri ove rimpatriare i soggetti destinatari di provvedimento di espulsione, provvedimenti disconosciuti in molti casi dalla magistratura di merito ordinaria.

A tal proposito potrà apparire forse fuori luogo in questa sede, ma non pleonastico, rimarcare ora come la recente riforma costituzionale sull'assetto della magistratura elaborato dal Governo, nella prospettiva di rendere più equilibrata ed imparziale l'amministrazione della giustizia penale nel suo complesso, sia stata bocciata dall'esito del relativo referendum del 23 marzo u.

Al di là quindi delle più svariate valutazioni politiche, appare chiara allo stato attuale, complice verosimilmente anche una mutevole, complessa, ed anche inquietante situazione internazionale, la volontà popolare di non alterare il nostro assetto ordinamentale complessivo, ivi compreso quello relativo ai magistrati, nonostante le critiche che alcune sentenze deliberate possano suscitare.

Insomma in estrema sintesi resta il fatto che tutta una serie di misure adottate ad esempio in tema di sicurezza stradale (si pensi al rispetto dei limiti di velocità controllato tramite sistemi di videosorveglianza con l'applicazione delle relative sanzioni amministrative) abbiano determinato concreti risultati in termini di minore incidentalità e decremento del numero di decessi e feriti.

Viceversa quando si intendono sanzionare penalmente alcune fattispecie di reati, l'applicazione della pena edittale prevista in astratto non sempre si verifica nei termini previsti dal legislatore, con buona pace del principio di certezza della pena.

In sostanza si riscontra cioè come ancora una volta nel nostro paese si ricorra costantemente sull'onda emotiva ad una legislazione emergenziale, ove di fronte ad ogni fenomeno particolarmente pernicioso che colpisca l'opinione pubblica (porto di armi da taglio, aggressioni di gruppo, assembramenti sediziosi con abuso di alcoolici e disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo, ecc.) si promulgano norme ad hoc, spesso anche con duplicazioni rispetto alla legislazione ordinaria preesistente.

Indubbiamente le continue novità tecnologiche determinano un innalzamento dei fattori di rischio per il cittadino (truffe telematiche, diffusione di fake news fuorvianti, sostituzione di identità digitali, accesso a contenuti pornografici da parte di minori, bullismo attuato mediante l'uso di smartphone sono esempi in tal senso) per cui è indispensabile un adeguamento normativo.

Tuttavia il dettato normativo stesso, per definizione, dovrebbe essere generale ed astratto, applicandosi di volta in volta al caso concreto quella che è la ratio tesa a salvaguardare il bene giuridico tutelato (la vita, il patrimonio, l'integrità fisica, la salute, la privacy, l'onore del singolo e di una categoria, la proprietà intellettuale, i diritti fondamentali del cittadino costituzionalmente garantiti, eccetera) mediante lo

svolgimento di processi trasparenti, equi e di ragionevole durata.

In conclusione quindi si ritiene che i tempi possano essere ormai maturi per elaborare almeno una revisione complessiva, o meglio ancora per stilare ex novo un Testo Unico della legislazione in materia di pubblica sicurezza, considerato che quello vigente (R.D.773/1931), ampiamente cassato in molte sue parti dalle pronunce della Corte Costituzionale, e sfrondato per quanto riguarda la concessione di

numerose autorizzazioni di polizia in esso previste con il noto D.P.R.616/1977 che ne ha delegato la competenza ai Sindaci, risulta ormai inadeguato a regolamentare tutta la complessa materia, che nel corso degli anni si è ampliata a nuove tematiche.

Tale novella legislativa potrebbe comprendere, oltre a quanto già attualmente previsto nel T.u.l.p.s. (ordine pubblico, G.P.G e Istituti di Vigilanza privata, Autorità di p.s., armi) anche puntuali riferimenti, con specifiche norme di raccordo, alla legislazione già vigente in materia di immigrazione e stupefacenti.

In tal senso potrebbe essere opportuno nominare una specifica commissione "bipartisan" formata da qualificati esperti in materia (magistrati, prefetti, sindaci, rappresentanti delle Forze dell'Ordine e degli Enti locali) per poter coadiuvare a sua volta una apposita Commissione parlamentare deputata a stilare un aggiornato testo di legge, frutto del lavoro di tecnici e politici.

Il risultato potrebbe costituire un'autentica riforma tra le molte ritenute necessarie nel nostro ordinamento, utile agli operatori del settore ma soprattutto ai cittadini, ossia gli autentici stakeholders del bene sicurezza nella attuale complessa e difficile società in cui viviamo.

Filippo Guglielmino Dir. Gen. a.r. Polizia di Stato